

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 6

Sintesi: Per quanto riguarda gli atti scritti, il primo comma dell'art. 11 del t.u. 131/1986 dispone la richiesta di registrazione mediante la presentazione di un modello appositamente predisposto. Al fine di una migliore tutela del tributo, il quarto comma dispone invece che gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della guardia di finanza devono presentare alla registrazione gli atti rinvenuti ai sensi dell'art. 15, lettera a) (per esempio, gli atti giudiziari rinvenuti presso le cancellerie) e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera h) dello stesso art. 15 (come nel caso di sequestro di atti consentito esplicitamente da una norma tributaria che e' stata violata). L'ultimo comma dell'art. 11 riduce l'onere tributario relativo agli allegati ad un atto registrato: se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione non sono assoggettati ad imposta.

Testo:

L'articolo 11 riguarda la richiesta di registrazione degli atti scritti. Al primo comma e' stata riprodotta la norma che formalizza la richiesta di registrazione mediante la presentazione di un modello appositamente predisposto.

Tale disposizione, gia' esistente in base all'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e riprodotta nell'articolo 6 del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, e' stata riportata nell'articolo in esame per un organico coordinamento.

Si ricorda che il decreto del Ministro delle Finanze che approva il modello di richiesta di registrazione e' il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1980, n. 139. Sempre nell'intento di una migliore tutela del tributo, il quarto comma dell'articolo 11 dispone che i soggetti indicati alla lettera d) dell'articolo 10 devono presentare alla registrazione gli atti pubblici e le scritture private autenticate rinvenuti presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate, gli atti giudiziari rinvenuti presso le cancellerie, nonche' le scritture private delle quali sono venuti legittimamente in possesso, intendendosi per legittimo possesso derivante dal sequestro dell'atto consentito esplicitamente da una norma tributaria che e' stata violata (ad esempio, violazione all'imposta di bollo). Per quanto concerne, invece, le scritture private non sequestrabili, ma di cui si sia presa visione, in quanto, pur esse rinvenute nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguite ai fini di altri tributi, i predetti soggetti sono tenuti, non detenendo l'atto, ad indicare nella richiesta di registrazione gli elementi necessari ai fini dell'esecuzione della registrazione (soggetti, oggetto e imponibile) rilevati dall'atto preso in visione.

I medesimi soggetti devono richiedere la registrazione anche per gli atti iscritti nei repertori dei pubblici ufficiali, ma non rinvenuti presso questi ultimi, ricavando dai repertori stessi i dati sopra indicati. L'ultimo comma dell'articolo in discorso contiene, come nel corrispondente comma dell'articolo 11 del D.P.R. n. 634 del 1972, la disposizione che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati. Comunque, e' stato ridotto l'onere tributario derivante da tale principio disponendosi che gli allegati che fanno parte integrante dell'atto, nonche' i frazionamenti, le planimetrie, i disegni e simili non devono pagare alcuna imposta. Analogamente e' stato disposto che l'imposta non e' dovuta neppure quando vengono allegati atti compresi nella tabella annessa al testo unico che in precedenza, se allegati, scontavano l'imposta fissa ai sensi dell'articolo 11 della parte prima della tariffa annessa al D.P.R. n. 634 del 1972.

Non sembra superfluo ricordare che l'imposta non e' dovuta se trattasi di allegazione di atti gia' registrati, e cio' per l'evidente principio che nessun atto puo' essere tassato due volte.